

**Come il DPCM 03/12/2020, in combinato disposto con il D.L. n° 172/2020, regola le principali attività economiche (da giovedì 24/12/2020 a mercoledì 06/01/2021)**

**SINTESI RAGIONATA  
di Lazzaro FONTANA e Miranda CORRADI  
per gli esercenti e per gli organi di controllo**

# GIORNATE ARANCIONI

*LUNEDÌ 28/12/2020  
MARTEDÌ 29/12/2020  
MERCOLEDÌ 30/12/2020  
LUNEDÌ 04/01/2021*

- **MERCATI** = **È POSSIBILE** effettuarli per tutti i prodotti ordinariamente ivi venduti - l'orario di attività è quello ordinario per la vendita al dettaglio (deve terminare entro le 21,00 - si ritiene che la vendita NON possa iniziare prima delle 05,00);

- **SAGRE E FIERE** ed altri analoghi eventi (mercatini degli hobbisti e per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari) = **VIETATE**.

- **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (i cosiddetti "ambulanti") SU POSTEGGI ISOLATI o effettuando la vendita IN MODO ITINERANTE** = **È POSSIBILE** effettuarlo indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti (deve terminare entro le 21,00 - si ritiene che la vendita NON possa iniziare prima delle 05,00).

**XXX**

- **GRANDI STRUTTURE DI VENDITA FUORI DAI CENTRI COMMERCIALI** = **APERTE**, indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti, fino alle ore 21,00 (si ritiene dalle 05,00).

- **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA FUORI DAI CENTRI COMMERCIALI** = **APERTE**, indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti, fino alle ore 21,00 (si ritiene dalle 05,00).

- **ESERCIZI DI VICINATO** = **APERTI**, indipendentemente dalla tipologia di prodotti venduti, fino alle ore 21,00 (si ritiene dalle 05,00).

- **CENTRI COMMERCIALI e strutture assimilabili** = **APERTI**:

- **APERTE TUTTE** le attività commerciali al dettaglio presenti all'interno sono consentite fino alle ore 21,00 (si ritiene dalle 05,00);
- **CHIUSE al pubblico LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE** (individuate con il codice ATECO 56, fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, comprese quelle artigianali che producono alimenti e bevande pronti per il consumo) - **È POSSIBILE SOLAMENTE LA VENDITA PER ASPORTO** fino alle 22,00 (si ritiene dalle 05,00) **E LA VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO (delivery) 24h/24h - È ASSOLUTAMENTE VIETATO il consumo di alimenti e bevande "sul posto", all'interno dei locali e nelle adiacenze, sia su aree pubbliche che private;**
- **APERTE LE ALTRE ATTIVITÀ ARTIGIANALI** con gli orari normalmente praticati.

**SI PRECISA** che a seguito del D.L. n° 172/2020 tra le giornate ARANCIONI **NON** ci sono festivi e prefestivi.

**XXX**

**- ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE** (individuate con il codice ATECO 56, fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, comprese quelle artigianali che producono alimenti e bevande pronti per il consumo) = **È VIETATA 24h/24h** - **È POSSIBILE SOLAMENTE LA VENDITA PER ASPORTO** fino alle 22,00 (si ritiene dalle 05,00) **E LA VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO (delivery) 24h/24h - È ASSOLUTAMENTE VIETATO il consumo di alimenti e bevande “sul posto”, all’interno dei locali e nelle adiacenze, sia su aree pubbliche che private.**

**XXX**

**SERVIZI ALLA PERSONA** (presenti nell'allegato 24: Barbieri, Parrucchieri e Lavanderie/Tintorie) = **APERTI.**

**ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA** (Estetiste, Toelettatura animali, etc ...) = **APERTI.**

**XXX**

**PER TUTTE LE ATTIVITÀ APERTE SOPRA INDICATE RIMANE L'OBBLIGO DI INDICARE, CON UN APPOSITO CARTELLO visibile dall'esterno dell'attività, IL NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE** che possono essere presenti all'interno del locale nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali.

**L'ACCESSO AGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, IN ALCUNE REGIONI, È LIMITATO AD UNA SOLA PERSONA PER NUCLEO FAMILIARE.**

**PER TUTTE LE ATTIVITÀ APERTE SOPRA INDICATE RIMANE L'OBBLIGO DI RISPETTARE LE LINEE GUIDA O I PROTOCOLLI** (nazionali, ovvero regionali ove presenti) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

**Come il DPCM 03/12/2020, in combinato disposto con il D.L. n° 172/2020, regola le principali attività economiche (da giovedì 24/12/2020 a mercoledì 06/01/2021)**

**SINTESI RAGIONATA**  
**di Lazzaro FONTANA e Miranda CORRADI**  
**per gli esercenti e per gli organi di controllo**

# GIORNATE ROSSE

*GIOVEDÌ 24/12/2020*  
*VENERDÌ 25/12/2020 - SANTO NATALE*  
*SABATO 26/12/2020 - SANTO STEFANO*  
*DOMENICA 27/12/2020*  
*GIOVEDÌ 31/12/2020*  
*VENERDÌ 01/01/2021 - CAPODANNO*  
*SABATO 02/01/2021*  
*DOMENICA 03/01/2021*  
*MARTEDÌ 05/01/2021*  
*MERCOLEDÌ 06/01/2021 - EPIFANIA*

**- MERCATI = VIETATI**, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici - l'orario di attività è quello ordinario (deve terminare entro le 21,00 - si ritiene che la vendita NON possa iniziare prima delle 05,00).

**- SAGRE E FIERE** ed altri analoghi eventi (mercatini degli hobbisti e per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e simili) = **VIETATE**.

**- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (i cosiddetti "ambulanti") SU POSTEGGI ISOLATI o effettuando la vendita IN MODO ITINERANTE = È POSSIBILE solo per le attività esplicitamente previste nell'allegato 23** (prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati) - deve terminare entro le 21,00, si ritiene che la vendita NON possa iniziare prima delle 05,00.

**XXX**

**- GRANDI STRUTTURE DI VENDITA FUORI DAI CENTRI COMMERCIALI = APERTE** solo per la vendita dei prodotti presenti nell'allegato 23 (deve essere effettuata la vendita selettiva) - la vendita può essere effettuata **fino alle ore 21,00** (si ritiene dalle 05,00).

**- MEDIE STRUTTURE DI VENDITA FUORI DAI CENTRI COMMERCIALI = APERTE** solo per la vendita dei prodotti presenti nell'allegato 23 (deve essere effettuata la vendita selettiva) - la vendita può essere effettuata **fino alle ore 21,00** (si ritiene dalle 05,00).

**- ESERCIZI DI VICINATO = APERTI** solo per la vendita dei prodotti presenti nell'allegato 23 (deve essere effettuata la vendita selettiva) - la vendita può essere effettuata **fino alle ore 21,00** (si ritiene dalle 05,00).

**- CENTRI COMMERCIALI e strutture assimilabili = SONO CHIUSI AL PUBBLICO:**

**- gli esercizi commerciali presenti all'interno AD ECCEZIONE DEI PUNTI VENDITA di:**

- generi alimentari (si ricorda che **È VIETATA** la vendita di “prodotti di prima necessità non alimentari”, anche se presenti nell'allegato 23),
- di prodotti agricoli e florovivaistici,
- di tabacco,
- dei presidi sanitari (che si ritiene siano gli articoli medicali e ortopedici venduti dalle “sanitarie”, a volte congiuntamente agli alimenti ed alle bevande per l'infanzia),

la vendita può essere effettuata **fino alle ore 21,00** (si ritiene dalle 05,00);

**- gli esercizi presenti all'interno ove viene effettuata attività di ristorazione** (individuate con il codice ATECO 56):

- bar
- ristoranti,
- pub,
- gelaterie,
- pasticcerie,
- altri, anche artigianali, che producono alimenti e bevande pronti per il consumo,

**È POSSIBILE SOLAMENTE LA VENDITA PER ASPORTO** fino alle 22,00 (si ritiene dalle 05,00) **E LA VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO (delivery) 24h/24h - È ASSOLUTAMENTE VIETATO il consumo di alimenti e bevande “sul posto”, all'interno dei locali e nelle adiacenze, sia su aree pubbliche che private.**

**- CENTRI COMMERCIALI e strutture assimilabili = SONO APERTE AL PUBBLICO:**

**- LE ATTIVITÀ DI:**

- edicola,
- farmacia,
- parafarmacia;

**- LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO ALLA PERSONA (presenti nell'allegato 24) DI:**

- barbiere,
- parrucchiere,
- lavanderia,
- tintoria;

**- LE “ALTRE” ATTIVITÀ ARTIGIANALI (ad esempio):**

- calzolaio,
- fabbro “duplicatore di chiavi”,
- arrotino,
- etc ...

**XXX**

**- ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE** (individuate con il codice ATECO 56, fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, comprese quelle artigianali che producono alimenti e bevande pronti per il consumo) = **È VIETATA 24h/24h - È POSSIBILE SOLAMENTE LA VENDITA PER ASPORTO** fino alle 22,00 (si ritiene dalle 05,00) **E LA VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO (delivery) 24h/24h - È ASSOLUTAMENTE VIETATO il consumo di alimenti e bevande “sul posto”, all'interno dei locali e nelle adiacenze, sia su aree pubbliche che private.**

**XXX**

**SERVIZI ALLA PERSONA (presenti nell'allegato 24: Barbieri, Parrucchieri e Lavanderie/Tintore) = APERTI.**

**ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA (Estetiste, Toelettatura animali, etc ...) = CHIUSI**

**XXX**

**PER TUTTE LE ATTIVITÀ APERTE SOPRA INDICATE RIMANE L'OBBLIGO DI INDICARE, CON UN APPOSITO CARTELLO visibile dall'esterno dell'attività, IL NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE che possono essere presenti all'interno del locale nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali.**

**L'ACCESSO AGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, IN ALCUNE REGIONI, È LIMITATO AD UNA SOLA PERSONA PER NUCLEO FAMILIARE.**

**PER TUTTE LE ATTIVITÀ APERTE SOPRA INDICATE RIMANE L'OBBLIGO DI RISPETTARE LE LINEE GUIDA O I PROTOCOLLI (nazionali, ovvero regionali ove presenti) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.**

**Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con Risoluzione n° 294246/2016 ha precisato che “gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia”; gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande possono, pertanto, rimanere “attivi” anche nelle giornate del Santo Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania **OVVIAMENTE NEL RISPETTO DEI DIVIETI E DELLE PRESCRIZIONI COVID-19.****

## Allegato 23 al DPCM 03/12/2020

### Commercio al dettaglio **CONSIDERATO DI PRIMA NECESSITA'**

EVIDENZIATE IN GRIGIO

**LE ATTIVITA' CHE POSSONO RIMANERE APERTE  
NEI CENTRI COMMERCIALI E STRUTTURE ASSIMILATE  
NEI FESTIVI E PREFESTIVI (DELLE GIORNATE ROSSE)**

**Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)**

**Commercio al dettaglio di prodotti surgelati**

**Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2),** ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

**Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici**

**Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti**

**Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)**

**Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati** (le "cosiddette" Sanitarie - ndr)

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati codice ATECO: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati (si tratta dell'attività di commercio su aree pubbliche effettuata su posteggi isolati o in modo itinerante - ndr)

## **Allegato 24 al DPCM 03/12/2020**

### **Servizi alla persona** **NON SOSPESI**

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
Attività delle lavanderie industriali  
Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere

## **SANZIONI PECUNIARIE**

**IL MANCATO RISPETTO DEL DPCM 03/12/2020 E DEL D.L. N° 172/2020  
PREVEDE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

**DA 400,00 EURO A 1.000,00 EURO,  
CHE AUMENTANO NEL CASO DI REITERAZIONE.**

## **SANZIONI ACCESSORIE**

**L'ORGANO DI POLIZIA CHE HA EFFETTUATO L'ACCERTAMENTO SANZIONATORIO  
PUÒ PROCEDERE ALLA**

**CHIUSURA IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ  
FINO A 5 GIORNI**

**E DEVE, COMUNQUE, SEGNALARE IL FATTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE  
CHE POTRÀ DISPORRE CON ORDINANZA LA**

**CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ  
FINO A 30 GIORNI.**